

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991 N. 390

COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI IN ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI

ARTICOLO 1

1. La collaborazione di cui all'articolo 13 della legge 2.12.1991, n° 390, che prevede per le Istituzioni Universitarie la possibilità di disciplinare con propri regolamenti la realizzazione di forme di collaborazione da parte degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli relativi alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami ed alla assunzione di responsabilità amministrative, si svolge nelle seguenti aree:
 - funzionamento di biblioteche aperte agli studenti;
 - ricerca bibliografica presso singoli insegnamenti finalizzata alla didattica dell'insegnamento stesso;
 - attività guidate connesse alla ricerca scientifica ;
 - funzionamento di laboratori didattici;
 - sistemazione, documentazione archivi e catalogazioni;
 - organizzazione attività ludiche studentesche e funzionamento attrezzature sportive;
 - informazione all'utenza esterna o interna;
 - manifestazioni culturali di Ateneo o di singole strutture didattiche o di ricerca;
 - altre forme di collaborazione non professionale presso le Segreterie Studenti;
 - cura delle zone verdi e degli spazi comuni.

ARTICOLO 2

1. I responsabili delle strutture che intendono avvalersi della collaborazione studentesca per le attività di cui al precedente articolo presentano entro il 30 ottobre di ogni anno apposita richiesta scritta alla Divisione Affari Generali Studenti, specificando :
 - l'obiettivo da raggiungere mediante la collaborazione studentesca nell'ambito delle aree indicate nell'ARTICOLO 1;
 - il numero di ore/studente presumibilmente necessario (uguale o multiplo di 150) per un interno anno;
 - le motivazioni del ricorso alla collaborazione studentesca, con esclusione di quelle derivanti da carenze di organico di personale;
 - l'assunzione di responsabilità nei confronti delle attività degli studenti.

ARTICOLO 3

1. Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilisce, su proposta del Rettore e nel limite della disponibilità di bilancio dell'Università, il numero delle collaborazioni e l'ammontare sia complessivo che unitario dei compensi da corrispondere a fronte di esse.
2. Il numero delle collaborazioni, di cui al comma 1, sarà distinto per Facoltà e, all'interno di esse tra i corsi di laurea e laurea specialistica, in base al numero degli studenti iscritti nell'anno accademico in corso in possesso dei requisiti di cui all'ARTICOLO 4, comma 4.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, inoltre, il termine perentorio, anche orario, per la presentazione delle domande da parte degli studenti, approva il bando rettorale e nomina una Commissione deputata alla formazione delle graduatorie composta da un professore di

prima o seconda fascia con funzioni di Presidente, dal responsabile della Divisione Affari Generali Studenti, dal Presidente del Consiglio degli studenti o suo delegato e da un membro del Consiglio degli studenti designato dal Consiglio stesso, nonché da un membro del personale amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo.

ARTICOLO 4

1. Gli studenti che intendono essere inseriti nelle graduatorie per il conferimento delle collaborazioni di cui all'ARTICOLO 1, debbono presentare apposita istanza entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed indicato nel bando alla Divisione Affari Generali Studenti, nella quale dovranno indicare :
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
 - b) l'anno e il corso di laurea o laurea specialistica ai quali risultano regolarmente iscritti, il numero di matricola.
 - c) l'anno accademico di prima iscrizione all'Università di Teramo e per i trasferiti anche l'anno di prima iscrizione all'Università di provenienza;
 - d) i crediti acquisiti e le votazioni degli esami sostenuti;
 - e) residenza e recapito telefonico, eventuale domicilio in Teramo e relativo recapito telefonico.
2. La domanda può essere presentata dagli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea specialistica, che abbiano acquisito almeno il 40% del numero complessivo dei crediti formativi universitari degli anni precedenti previsti dal piano di studio con riferimento all'anno di prima iscrizione di cui al punto c)
3. Non possono presentare la domanda gli studenti immatricolati al primo anno di corso, gli iscritti oltre il primo anno fuori corso dell'ultimo anno del corso legale degli studi.
4. Possono presentare domanda gli studenti iscritti dal secondo anno al primo fuori corso dell'ultimo anno del corso legale degli studi purché non iscritti :
 - a) per la laurea triennale: per più di due anni accademici dalla prima iscrizione all'Università di Teramo e per i trasferiti dalla prima iscrizione all'Università di provenienza;
 - b) per la laurea specialistica: per più di tre anni accademici dalla prima iscrizione all'Università di Teramo e per i trasferiti dalla prima iscrizione all'Università di provenienza;
 - c) per la laurea specialistica a ciclo unico, per più di cinque anni accademici dalla prima iscrizione all'Università di Teramo e per i trasferiti dalla prima iscrizione all'Università di provenienza.
5. Non possono infine presentare domanda gli iscritti ai corsi di laurea già in possesso di un diploma di laurea e gli iscritti ai corsi di laurea specialistica già in possesso di un diploma di laurea specialistica.

ARTICOLO 5

1. La graduatoria è formulata dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'ARTICOLO 3, prendendo in considerazione la percentuale più elevata scaturente dal rapporto tra il numero dei crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero dei crediti

complessivamente previsti, negli anni precedenti con riferimento alla prima iscrizione all'Università di Teramo e per i trasferiti alla prima iscrizione all'Università di provenienza.

2. A parità della percentuale di cui al comma 1, la preferenza verrà accordata allo studente che ha riportato, negli esami sostenuti, la media più elevata.
3. A parità della suddetta valutazione, prevale lo studente che ha il reddito più basso. La condizione economica dello studente verrà individuata valutando la documentazione presentata all'atto d'iscrizione ai corsi di studio, qualora ciò non fosse avvenuto, unitamente alla domanda di cui all'ARTICOLO 4.
4. Qualora sussistano ancora condizioni di parità, prevarrà, la più giovane età.
5. La graduatoria, di cui al primo comma del presente articolo, verrà affissa all'albo del rettorato nello stesso giorno in cui verrà formulata.
6. Entro il termine di quindici giorni successivi alla data di prima affissione, può essere presentata domanda motivata di riesame della propria posizione nell'ordine della graduatoria alla stessa Commissione di cui al terzo comma dell'ARTICOLO 3, la quale deciderà in via definitiva entro il termine di trenta giorni dalla data di prima affissione, provvedendo nello stesso termine ad una nuova definitiva pubblicazione.
7. Tra gli studenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 1, sarà data priorità assoluta agli studenti idonei non beneficiari, per mancanza di fondi, delle borse di studio concesse dalle regioni.

ARTICOLO 6

1. La stipula dei contratti con gli studenti utilmente collocati in graduatoria avviene in tempo utile rispetto all'inizio delle collaborazioni.
2. L'affidamento delle collaborazioni ad ogni singolo studente è disposto dalla Divisione Affari Generali Studenti sulla base delle richieste di cui all'ARTICOLO 2, eventualmente integrate in corso d'anno per motivi sopravvenuti.

ARTICOLO 7

1. La collaborazione dello studente non può superare 150 ore annue né le 4 ore giornaliere.
2. Il responsabile della struttura e lo studente si accorderanno sulle modalità della collaborazione, al fine di non recare pregiudizio alla carriera scolastica dello studente e al raggiungimento dell'obiettivo per il quale è stata richiesta la collaborazione.
3. Nel caso in cui uno studente interrompa la propria collaborazione senza aver ultimato il monte ore a disposizione, può essere utilizzato per il completamento della prestazione altro studente secondo l'ordine della graduatoria.

ARTICOLO 8

1. La collaborazione dello studente non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi

ARTICOLO 9

1. L'erogazione dei compensi è subordinata alla presentazione della relazione del responsabile della struttura circa l'efficacia della collaborazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.
2. I compensi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ARTICOLO 10

1. I compensi assegnati sono incompatibili con le borse di studio erogate dall' A.D.S.U. di Teramo ed altre borse di studio comunque denominate.

ARTICOLO 11

1. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea o di diploma universitario istituiti prima della riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99, si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni:
 - a) estensione dell'efficacia dell'ARTICOLO 3, comma 2
 - b) estensione dell'efficacia dell'ARTICOLO 4, considerando gli esami sostenuti laddove sono previsti i crediti formativi universitari, ad eccezione del comma 4 per i corsi di laurea il cui corso legale degli studi ha durata quadriennale. Per tali corsi possono presentare domanda gli studenti iscritti dal secondo anno al primo fuori corso dell'ultimo anno del corso legale degli studi, purché non iscritti per più di quattro anni accademici dalla prima iscrizione all' Università di Teramo e per i trasferiti dalla prima iscrizione all' Università di provenienza;
 - c) estensione dell'efficacia dell'ARTICOLO 5, considerando gli esami sostenuti laddove sono previsti i crediti formativi universitari.